

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)
AFFARI GENERALI

PROT. 4927
07/07/2014



ORIGINALE

" DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE "

**** 2014 ****

n. 89 del 27/06/2014

Oggetto

Rilevazione della massa passiva: istanza Ottavio De Cristofaro- NON AMMISSIONE PARZIALE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 18.00 nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, sita in via G. Lorca, si è riunito l'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2012 ai sensi dell'art. 252 del d.lgs 267/2000;

n	Cognome e nome	Presente	Assente
1	DOTT. LUIGI COLUCCI	X	
2	DOTT. RENATO PENZA	X	
3	DOTT. GERALDO BONACCI	X	

Redige il verbale : Sig. Aniello Marsilio

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Succivo nominato con D.P.R. 25 settembre 2012

PREMESSO CHE:

- il Comune di Succivo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/07/2012, immediatamente eseguibile, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25/09/2012 è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con delibera n. 1 dell'OSL del 22/10/2012 la Commissione si è insediata ed ha provveduto ad avviare le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione dell'avviso diretto ai creditori, in data 28 ottobre 2012, a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione prorogato di ulteriori 30 gg. così come richiesto dalla Giunta Comunale con delibera n. 56 del 24/12/2012 al fine di permettere "... **più ampia partecipazione possibile dei creditori dell'ente alla procedura concorsuale....**", le istanze in carta libera corredata da ogni documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;

VISTA:

- l'istanza, presentata da De Cristofaro Ottavio c/o Avv. Andrea Lampitelli, acquisita al protocollo generale del Comune di Succivo al n. 6852 in data 8/11/2013, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del Comune di Succivo per un importo totale di €. 6.400,00 a titolo di risarcimento danni, per sorta capitale ed interessi, in virtù di sentenza del Giudice di Pace di Aversa n. 1978/2012;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredata dai provvedimenti di diniego;

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- l'art. 255, comma 10, del TUEL che stabilisce che non compete all'Organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

EVIDENZIATO che:

- con nota inviata in data 24.3.2014, prot. gen. 2031, questo OSL, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva dell'importo totale richiesto ha comunicato all'istante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- nei termini di legge non risultano pervenute controdeduzioni da parte dell'istante, nonostante l'intervenuto perfezionamento della notifica della suindicata comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., in data 01.04.2014;
- nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- è stata posta in essere un' istruttoria suppletiva all'esito della quale è emersa l'ammissibilità parziale della pretesa creditoria per l'importo di € 6.000,00 mentre va escluso l'importo di €. 400,00 a titolo di interessi, atteso che la liquidazione di detta somma non è espressamente contemplata nel dispositivo della sentenza surrichiamata;

RITENUTO pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e segg. del TUEL, che l'istanza in oggetto non possa essere ammessa alla massa passiva;

RICHIAMATI gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

Prot. Gen.	Denominazione	Causale	Importo
6852	Ottavio De Cristofaro c/o Avv. Andrea Lampitelli	Risarcimento danni per sorta capitale ed interessi	Euro 6.400,00

per tutti i motivi espressi in narrativa ed alle condizioni sopra esplicitate;

All'unanimità dei voti, resi per alzata di mano dai componenti dell'O.S.L. presenti;

DELIBERA

1) Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente trascritto;

2) Di non ammettere parzialmente, per un importo di €. 400,00, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'istanza presentata da Ottavio de Cristofaro c/o Avv. Andrea Lampitelli;

3) Di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività non inserite da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del TUEL.

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



- 4) **Di notificare** all'istante la presente deliberazione, al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DPR 378/93;
- 5) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Comunale, al Revisore ed al Responsabile Area Economico-Finanziaria per opportuna conoscenza;
- 6) **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente deliberazione con separata votazione unanime, come sopra espresso in forma palese.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO di LIQUIDAZIONE

PRESIDENTE


dott. Luigi Colucci




COMPONENTI

dott. Renato Penza


dott. Geraldo Bonacci



Letto e sottoscritto


Il Presidente
DOTT. LUIGI COLUCCI



Il Segretario verbalizzante
Sig. Aniello Marsilio


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del sito web dell'ente "
<http://www.comune.succivo.ce.it> in data e resterà affissa fino al
per n. 15 giorni consecutivi

Il Responsabile del Servizio

Salvatore D'Angelo

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.
Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
- () altro

Succivo li :

il responsabile del servizio

